

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ricorso ex art. 414 C.p.c.

Oggetto: valutazione del servizio di leva nelle graduatorie permanenti ATA "24 mesi" per la provincia di Reggio Emilia

PER

CAPUANO Claudio nato a Cava De' Tirreni (SA) il 30.8.1983 e residente in Cava De' Tirreni (SA) via Giuseppe Pellegrino 38, CF. CPNCLD83M30C361E

FABOZZI GIUSEPPE nato ad Aversa (CE) il 21.4.1973 residente in Sant'Arpino (CE) via Massimo Troisi 9, C.F. FBZGPP73D21A512F

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena per delega da considerarsi in calce al presente ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio del predetto difensore in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407 pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA oggi MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Guido Reni 4 PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

FATTO E DIRITTO

- Con decreto 276 del 26.4.2022 L'ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna pubblicava il BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE



SCOLASTICO, contenente le istruzioni per la domanda e le tabelle di valutazioni dei titoli **(DOC. 1)**

- i ricorrenti proponevano domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti "24 mesi" per la provincia di Reggio Emilia relative al personale ATA, profilo COLLABORATORE SCOLASTICO **(doc.ti 2 e 3)**;
- Con provvedimento ministeriale veniva approvata la graduatoria definitiva **(docc. ti 4 e 5)** nella quale i ricorrenti figurano in posizione, rispettivamente, **FABOZZI n. 154 con punti 18,60 e CAPUANO n. 166 con punti 18,00**;
- A seguito di ciò i ricorrenti sono stati destinatari di proposta contrattuale a tempo determinato e hanno stipulato i relativi contratti, CAPUANO presso l'I.C. Correggio 2 con contratto a tempo determinato prot. 4438 del 1.9.2022 con decorrenza 1/9/2022 e cessazione 31/8/2023 e FABOZZI presso l' IS BERTRAND RUSSEL di Guastalla (RE) con contratto a tempo determinato del 1.9.2022 con decorrenza 1/9/2022 e cessazione 30/6/2023 **(doc. 6 e 7)**;
- Nella valutazione dei titoli di servizio i ricorrenti dichiaravano anche lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio, **reso non in costanza di rapporto d'impiego** come da domanda e come attestato dal "FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO" che si produce per entrambi **(doc. 8 e 9)**
- Con DM n. 50 **(doc. 10)** pubblicato il 3.3.2021, recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), il Ministero Convenuto



disponeva nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) che, *"A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni"*.

- Tale disposizione è ripresa da tutta la normativa secondaria che si è avvicinata nel regolamentare l'accesso alle graduatorie di cui trattasi incluso quindi lo stesso DM 276 del 26.4.2022 che in All. 1 "avvertenze alle tabelle di valutazione" valuta il servizio di leva al pari del servizio effettivo prestato nella medesima qualifica ma solo quello svolto in costanza di rapporto di lavoro mentre quello prestato non in costanza di rapporto d'impiego viene valutato secondo la "tabella di valutazione dei titoli" di cui all' all.A del bando, lettera B) TITOLI DI SERVIZIO, punto 3) : punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (cfr. doc. 1), come poi risulta ai ricorrenti;
- e dunque operando un' ingiustificata distinzione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina riconoscendo al servizio militare prestato non in costanza di nomina, solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, mentre per il servizio prestato in costanza di nomina, riconosceva il punteggio del servizio specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.



- Tali disposizioni e valutazioni risultano tuttavia illegittime e da disapplicarsi le prime e conseguentemente errate e da correggersi à termini di legge le seconde secondo anche quanto affermato dalla S.C. con ordinanza n. 5679 del 2020 e da numerose altre successive, tutte di analogo tenore, così come ripresa, *ex multis*, da Tribunale di Frosinone 27 settembre 2022 con gli arresti che per praticità si riportano:

L'art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che *“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*

L'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Per il personale ATA l'art. 569 co. 3 del D.Lgs. 297/94 prevede analogamente che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

L'art. 2050 del COM, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone poi, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Sulla interpretazione delle predette disposizioni si è di recente pronunciata la S.C. con una serie di ordinanze, tutte di analogo tenore, tra cui l'ordinanza n. 5679 del 2020, cui integralmente si rinvia. La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una



interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

La S.C. ha quindi concluso che *“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”* e che *“l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”*, sicché *“il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente”* (Cass. ord. n. 5679 del 2.3.2020 cit.).

Questo orientamento è stato confermato da successive sentenze della S.C. (Cass. 31.5.2021, n. 15127; Cass. 3.6.2021 n. 15467; Cass. 29.12.2021, n. 41894; Cass. n. 35380 del 2021).

Le pronunce della S.C. riguardano espressamente il personale docente e l'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 . I medesimi principi vanno estesi al personale ATA in forza dell'art. 569 co. 3 cit. di identico contenuto.



- il servizio di leva prestato dai ricorrenti, e dichiarato nelle domande di cui sopra, va quindi valutato AL PARI DEL SERVIZIO EFFETTIVO PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO secondo quanto previsto dal dal DM 50/2021 e successivi per la valutazione del servizio effettivo ovvero punti 6 per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato, ovvero 0,5 punti anziché 0,05 punti per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni (cfr. tabelle allegate);
- nella fattispecie, sia quanto a CAPUANO che quanto a FABOZZI spettano di conseguenza punti 5 anziché gli 0,5 assegnati;
- come richiamato in premessa, i ricorrenti prestano servizio con contratto a tempo determinato rispettivamente fino al 30/6/2023 e al 31/8/23 pertanto non si ravvisano, al momento, i presupposti di *periculum* che possano indurre a proporre domanda di trattazione urgente ex art. 700 cpc, ragioni che, tuttavia, potrebbero andare a determinarsi verso fine anno scolastico in occasione delle immissioni in ruolo e della nuova tornata di incarichi di inizio anno scolastico, in ragione delle quali ci si riserva, se del caso, di proporre apposita istanza

* *

Tanto premesso, gli istanti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

Al tribunale intestato in funzione di giudice unico del Lavoro



AFFINCHE'

Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Previa disapplicazione della normativa secondaria nelle parti ritenute illegittime nel senso di cui in premessa,

Accertare e dichiarare che i ricorrenti nelle graduatorie ATA nelle quali sono inseriti hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno come sopra determinato
Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

7

IN VIA ISTRUTTORIA

in caso di contestazione della documentazione prodotta, si chiede voler ordinare a parte convenuta l'esibizione della documentazione contestata e/o comunque quella relativa alle valutazioni della domanda dell'istante compiute da parte ministeriale

Si offrono in deposito i documenti citati ed enumerati in premessa :

1) DM 276 del 26.4.2022 BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER



AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO

- 2) CAPUANO domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti "24 mesi" per la provincia di Reggio Emilia relative al personale ATA, profilo COLLABORATORE SCOLASTICO
- 3) FABOZZI domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti "24 mesi" per la provincia di Reggio Emilia relative al personale ATA, profilo COLLABORATORE SCOLASTICO
- 4) decreto di approvazione graduatoria definitiva
- 5) graduatoria definitiva
- 6) contratto attuale CAPUANO
- 7) contratto attuale FABOZZI
- 8) CAPUANO FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO
- 9) FABOZZI FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO
- 10) DM 50/2021

8

si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato

Modena, li 14.12.2022

Avv. Alessandro Ancarani
Firma autografa digitale

